

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FUSI, LI VIGNI, NALDINI, BONATTI, PALAZZESCHI, FILIPPA, MACCARRONE Antonino, BORSARI e BERTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1969

Modifica alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e al regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, per l'estensione dell'esercizio della vendita al pubblico in forma ambulante alle cooperative e loro consorzi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, di modifica alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e del successivo regolamento emanato con regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, rimuove l'impedimento alle società cooperative di esercitare il commercio di vendita al dettaglio in forma ambulante.

Questo disegno di legge è ispirato dalla necessità di concorrere anche con tale mezzo ad una ristrutturazione della rete di distribuzione al dettaglio corrispondente alle esigenze moderne dei consumatori e con un sufficiente grado di produttività economica.

Nota infatti è la situazione creatasi in numerose zone periferiche delle grandi città.

Numerosi sono infatti i centri abitati che sono rimasti o rischiano di rimanere privi di negozi, così come in grandi città numerosi sono i quartieri di nuovo insediamento che, per essere stati realizzati fondamentalmente con l'intervento di istituti per l'edi-

lizia popolare, sono privi di una adeguata rete di distribuzione.

In queste condizioni sembra a noi necessario allargare la possibilità di esercitare il commercio al dettaglio nella forma ambulante anche a cooperative di dettaglianti e loro consorzi, e a cooperative di consumo e loro consorzi.

Le tecniche moderne consentono infatti la possibilità di allestire veri e propri negozi moderni autotrasportati in grado di fornire ai consumatori un adeguato servizio con costi di distribuzione relativamente modesti, così come è del resto ampiamente dimostrato dall'esperienza francese e svizzera.

Con il primo articolo si enuncia il principio del diritto delle società cooperative di consumo, delle società cooperative fra dettaglianti, e dei loro consorzi, all'esercizio del commercio ambulante. È evidente però che il rilascio di una sola licenza non soddisfa le esigenze di un ente che si propone, tra

l'altro, e principalmente, una larga azione calmieristica realizzabile attraverso la periodica offerta al consumatore nei luoghi di consuetudinari incontri commerciali, quali fiere e mercati, di merci di buona qualità ed al prezzo più vicino ai costi di produzione. Prevede, perciò, l'articolo 2, il rilascio di più licenze a favore della stessa cooperativa, il cui numero sia da commisurarsi, non tanto alla consistenza economica della cooperativa, bensì, al programma concreto di espansione delle vendite che la cooperativa mano mano si proporrà di realizzare.

Con gli articoli 3 e 4 si disciplina la nomina da parte della cooperativa dei dipendenti preposti all'esercizio del commercio ambulante, e la loro iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla locale autorità di pubblica sicurezza. Trattasi di un adempimento di carattere amministrativo che, unitamente alla integrazione della domanda, disciplinata dal successivo articolo 5, è rivolto ad assicurare e facilitare da parte dell'autorità di polizia l'individuazione dei commessi incaricati dalle cooperative, per il commercio ambulante, e situarli in condizione di parità con i singoli soggetti della categoria degli ambulanti, nei confronti del controllo e della disciplina della legge.

Altra necessaria innovazione prevede, infine, l'ultimo articolo del disegno di legge. Si richiede cioè la parziale modificazione delle Commissioni comunali consultive.

È norma costante che le Commissioni paritetiche, richieste dalla legge, che le isti-

tuisce, di emettere un giudizio o anche soltanto un parere, siano composte anche da rappresentanti della categoria cui appartiene il soggetto o i soggetti della questione sottoposta all'esame ed alla decisione dell'organo collegiale deliberante.

L'attuale legislazione, che regola la materia limitando la concessione della licenza alle sole persone fisiche, aveva conseguentemente limitata alla sola categoria dei commercianti la rappresentanza nella Commissione nella quale andava ad inserirsi la persona fisica che richiedeva la licenza. Dalla estensione della licenza anche alle cooperative discende perciò la necessità della rappresentanza di tale categoria economica nella Commissione richiesta dalla legge di esprimere il parere vincolante sul rilascio o sul diniego della licenza di commercio ambulante.

Appare, dunque, ovvia la opportunità della norma proposta che a far parte della Commissione comunale, prevista dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, facciano parte anche due rappresentanti del movimento cooperativistico designati, all'atto della costituzione della Commissione, dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Onorevoli senatori, noi confidiamo nella vostra più cortese e sollecita attenzione per una rapida approvazione del nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il commercio di vendita al pubblico in forma ambulante, disciplinato dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, può essere esercitato dalle società cooperative di consumo, dalle società cooperative fra dettaglianti e loro consorzi.

Art. 2.

Le cooperative di cui all'articolo 1 possono richiedere ed ottenere, in relazione alle località e alle fiere e mercati che si propongono di servire, anche più licenze per vendita al pubblico in forma ambulante.

Art. 3.

In deroga all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, il commercio in forma ambulante sarà esercitato dalle cooperative di cui all'articolo 1 a mezzo di loro commessi che saranno, a tale effetto e nei modi prescritti dal secondo comma dell'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, iscritti nel registro previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La cooperativa titolare della licenza avrà sempre la facoltà di sostituire il proprio commesso previa richiesta, tramite il comune, della di lui cancellazione dal registro suddetto e dell'iscrizione nello stesso del commesso designato a sostituirlo.

Art. 4.

La licenza per la vendita ambulante sarà rilasciata a favore delle cooperative indicate nell'articolo 1, nei modi stabiliti dal regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1939, n. 2255, dal sindaco del comune dove la cooperativa interessata ha la propria sede sociale e, in deroga all'artico-

lo 3 del detto regolamento, al nome della cooperativa in persona del suo legale rappresentate, ma con indicazione delle precise generalità del commesso a mezzo del quale, ai sensi del precedente articolo 3, sarà esercitata. Il commesso indicato nella licenza, in deroga al primo comma dell'articolo 39 del regolamento approvato con regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, salva la facoltà di avvalersi dell'aiuto di propri familiari, potrà avvalersi di aiutanti addetti alla vendita purchè risultino indicati con le precise modalità in un documento di designazione da rilasciarsi dalla cooperativa titolare della licenza e sottoscritto dal suo legale rappresentante.

Art. 5.

La cooperativa richiedente, oltre la generalità del suo legale rappresentante e le altre indicazioni previste dall'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, dovrà indicare nella domanda anche le precise generalità del commesso a mezzo del quale intende esercitare la licenza e gli estremi della di lui carta d'identità o di altro documento di identità equipollente, anche ai fini del rilascio del certificato dell'iscrizione del commesso nel registro degli esercenti di mestieri ambulanti nei modi prescritti dal secondo comma del citato articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255.

Art. 6.

Faranno parte della Commissione comunale, prevista dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, anche due rappresentanti del movimento cooperativistico designati, all'atto della costituzione della Commissione, dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico.